

N. [redacted] Reg. Gen.

N. [redacted] Reg. Sent.

N. [redacted] R.G.N.R.

Data deposito [redacted]

N. _____ Reg. esec.

Data irrevocabilita' _____

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del [redacted] con l'intervento del P.M. in persona del VPO dr. Vezio Vicuna, delegato dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. [redacted], del Foro di Novara, in sostituzione dell'Avv. [redacted], del Foro di Novara, di fiducia, per l'imputato [redacted], dell'Avv. [redacted], del Foro di Novara, di ufficio, per l'imputato [redacted] e con l'assistenza del cancelliere Luciano Scimia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

1) [redacted], nato a [redacted], detenuto p.q.c. nella Casa Circ.le di [redacted]

ASSENTE

2) [redacted], nato a [redacted] il [redacted], res. in [redacted]
[redacted] - libero -

ASSENTE

IMPUTATI

- *artt. 110, 56, 624, 625 nr.2 c.p. perchè, al fine di trarne profitto per sé, frugando nei cassetti della sagrestia della Chiesa del Santuario [redacted], compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di beni, denaro od altra utilità di proprietà di quella Parrocchia che ivi li deteneva, non riuscendovi per l'intervento di [redacted] operaio addetto alla manutenzione del luogo sacro. Con l'aggravante di aver commesso il reato mediante violenza sulle cose consistita nella rottura di una parte della porta in legno della sagrestia per consentirne l'apertura. Con la recidiva specifica, reiterata infraquinquennale ex art.99 c.p. per [redacted]. In [redacted] il [redacted]*

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

per [redacted] condanna alla pena di mesi otto di reclusione e €. 200 di multa;

per [redacted] condanna alla pena di mesi quattro di reclusione e €. 100 di multa.

L'Avv. [redacted] per l'imputato [redacted]: previa esclusione dell'aggravante contestata, NDP per difetto di querela.

L'Avv. [redacted] per l'imputato [redacted] previa esclusione dell'aggravante contestata, NDP per difetto di querela.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

A conclusione delle indagini preliminari [redacted] e [redacted] erano, dal PM, tratti a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato indicato in rubrica.

Sulla dichiarata assenza di entrambi gli imputati, si è proceduto al pubblico dibattimento per cui, previa ammissione delle prove orali e documentali richieste dalle parti, sono stati escussi - quali testimoni - [redacted] e [redacted].

Sicché, indicati ex art. 511 co. 5°, c.p.p., gli atti utilizzabili ai fini della decisione, tutte le parti hanno svolto la discussione finale, rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di giorni quindici.

Osserva il Tribunale che, alla luce delle emergenze probatorie, per come richiesto da entrambi i difensori i fatti vanno riqualificati stante l'esclusione dell'aggravante contestata, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.

Invero, [redacted] - viceparroco della chiesa [redacted] - ha riferito che, nella mattinata del [redacted], veniva chiamato telefonicamente dal ragazzo addetto alla sacrestia ([redacted]) il quale, piuttosto agitato, gli comunicava di aver colto alcune persone intente a rubare in chiesa.

Giunto in sacrestia, il teste constatava la presenza del solo [redacted], siccome la porta di accesso alla stessa sacrestia era stata chiusa, tanto che vi era qualcuno che bussava ripetutamente e con forza da fuori, e cioè dall'interno della chiesa, chiedendo di entrare.

Infatti, [redacted] si era poco prima fatto consegnare i documenti dai due giovani che aveva colti a rubare al fine di fotocopiarli, per cui costoro, fatti uscire dalla sacrestia, volevano entrare nuovamente in tale locale per recuperare i loro documenti identificativi.

Per come spiegatogli da [redacted], i due estranei stavano rovistando tra gli armadi e i cassetti ove erano custoditi gli oggetti sacri e le offerte dei fedeli.

Sicché, aperta la porta della sacrestia, il due giovani riferivano al viceparroco che volevano i loro documenti, per cui, fatte le fotocopie (cfr., doc. in atti), venivano loro restituiti, così che essi si allontanavano.

Il parroco poi accertava che non era stato asportato nulla.

In particolare, il teste ha precisato che la vecchia porta di accesso alla sacrestia si rompeva leggermente, in un piccolo pezzetto, allorché i due giovani, dopo essere stati scoperti e fatti uscire, battevano con forza dall'esterno (cioè dalla chiesa), al fine di poter entrare nuovamente in sacrestia per recuperare i loro documenti.

██████████ ha dichiarato che il ██████████, verso mezzogiorno, allorché andava a chiudere la chiesa notava due giovani che aprivano e rovistavano tra i cassetti in sacrestia.

Costoro, apparendo agitati e nervosi, alla contestazione mossa dal teste ammettevano che stavano cercando cose da rubare per cui, pur perdonandoli in quanto gli sembravano pentiti, il sacrestano gli chiedeva i documenti al fine di poterli rintracciare ove in seguito si fosse scoperto che mancava qualcosa.

Sicché, presi i loro documenti al fine di fotocopiarli, il teste faceva uscire i due soggetti fuori la sacrestia che chiudeva a chiave.

Successivamente, chiamato il viceparroco, i documenti in originale venivano restituiti ai due interessati, mentre le fotocopie venivano consegnate al parroco.

Così sinteticamente ricostruiti i fatti di causa, ritiene il giudice che dagli elementi di prova acquisiti in dibattimento emerge chiaramente che i due giovani – identificati negli odierni imputati alla luce dei rispettivi documenti identificativi fotocopiati nell'occorrenza – venivano colti allorché compivano atti idonei e non equivoci diretti ad impossessarsi di cose e valori custoditi nella sacrestia al fine di profitto.

Il fatto di rovistare tra i cassetti dei mobili nella sacrestia alcuna altra finalità poteva avere se non quella di individuare e sottrarre beni di valore, non avendo alcuna ragione o altra spiegazione tale condotta di ricerca ispettiva.

Le ammissioni rese al sacrestano chiudono il cerchio probatorio.

Piuttosto, va certamente esclusa l'aggravante contestata della violenza sulle cose, posto che, per come chiaramente riferito dal viceparroco, il modesto danneggiamento alla porta di ingresso alla sacrestia veniva cagionato solo dopo l'interruzione dell'azione criminosa, allorché si era definitivamente esaurita l'azione furtiva dei due imputati.

Essi battevano ripetutamente e con violenza sulla porta della sacrestia, finendo per danneggiarla, solo perché volevano entrare a recuperare i loro documenti che aveva con sé il sacrestano, e non certo per commettere il furto.

Dacché, ravvisata a carico dei prevenuti l'ipotesi di tentato furto semplice, ne discende che, così riqualificati i fatti, si impone il proscioglimento di ██████████ e ██████████ perché l'azione penale neppure doveva essere iniziata per difetto di querela.


La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza.

P. Q. M.

Visti gli artt. 521 co. 1° e 529 c.p.p.;

previa esclusione dell'aggravante contestata, dichiara non doversi procedere nei confronti di [redacted] e [redacted] in ordine al reato ascrittogli, così diversamente definiti i fatti, perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela.

Novara, li 18.11.2015



IL GIUDICE
Dr. Gianfranco Pezone